



**Ai Genitori
Agli Alunni
Ai Docenti
Al DSGA Dott.ssa Gioia Minuti
Al sito Web dell'Istituto**

Oggetto: obbligo di frequenza - criteri di deroga.

Si ricorda che il **DPR 122 del 22 giugno 2009** "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni", e più precisamente l'art.14 al comma 7 prescrive che " *a decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno, e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga e' prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo*"

Alla luce di quanto sopra si precisa che devono essere computate all'interno del tetto massimo di ore di assenza consentite durante l'anno scolastico **sia le giornate intere di assenza, sia i ritardi nell'ingresso in istituto, sia le uscite anticipate**, ovviamente non determinate da impegni didattici progettati all'interno del piano dell'offerta formativa.

Si condivide l'esigenza che **le deroghe al principio della frequenza obbligatoria ad almeno tre quarti dell'orario annuale** personalizzato di lezione siano funzionali ad **assenze documentate e continuative**, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Si stabilisce inoltre che le assenze continuative debbano essere documentate al momento del rientro dell'allievo nella comunità scolastica attraverso:

- **dichiarazioni rilasciate dal medico curante dello studente**
- **da ASL**
- **da presidi ospedalieri**

Tale documentazione deve essere fornita *al coordinatore della classe o in segreteria didattica*, protocollata ed inserita nel fascicolo personale dello studente. Le dichiarazioni in oggetto rientrano a pieno titolo tra i dati sensibili e sono quindi soggette alla normativa sulla 'Privacy' applicata nell'istituto.

Si demanda infine al **singolo consiglio di classe** la valutazione della fondatezza di assenze non continuative, ma ripetute da parte degli studenti, dovute a patologie o a situazioni di malessere fisico e psicologico difficilmente documentabili, **ma che presentano ricadute negative sulla frequenza del singolo allievo alle lezioni curriculari.**

Il Coordinatore di classe, in qualsiasi momento dell'anno, è pregato gentilmente di dare tempestiva comunicazione alla famiglia circa l'assenteismo del proprio figlio/a.

Da tutto quanto sopra esposto, si ribadisce che le deroghe al principio della frequenza obbligatoria di almeno $\frac{3}{4}$ dell'orario annuale, qualora adeguatamente giustificate, rendono possibile procedere alla valutazione dell'alunno interessato; l'esito di tale valutazione dipenderà comunque dalle competenze e abilità acquisite dall'alunno stesso.

**Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nicoletta Ferrari**
*Firma autografa omessa ai sensi
dell'art.3, comma2 del D.Lgs. n. 39/93*